

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12

“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato.

Art. 2.

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
2. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
3. È eletto, altresì, consigliere il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 3.

(Durata in carica)

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale durano in carica cinque anni, ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni del nuovo Consiglio.
3. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri di quello uscente, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, dello Statuto.

Art. 4.

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.

Art. 5.

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.
2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

Art. 6.

(Cause di ineleggibilità)

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:
 - a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
 - b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
 - c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della Regione;
 - d) gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
 - e) i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo sull'amministrazione e sugli atti della Regione;
 - f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
 - g) i dipendenti della Regione;
 - h) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione;
 - i) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
 - l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra regione;
 - m) i direttori generali e i direttori apicali delle aziende sanitarie regionali.
2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e m) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando o per collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1, lettera l), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Se l'amministrazione non provvede, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato, senza assegni. I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato non possono essere collocati in aspettativa.
6. La cessazione delle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 7.

(Cause di incompatibilità)

1. Le cariche di Presidente della Giunta e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti:
 - a) componente di una delle due Camere;
 - b) componente del Parlamento europeo;
 - c) ministro o sottosegretario di Stato;
 - d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
 - e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
 - f) componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
 - g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;
 - h) presidente o consigliere della Città metropolitana, nonché presidente o consigliere provinciale;
 - i) sindaco o assessore comunale;
 - l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevono, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa supera nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
 - m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non sono dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
 - n) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) e m);
 - o) chi ricopre la carica di garante regionale, Difensore civico, componente del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, componente della Commissione regionale per le pari opportunità, componente della Commissione di garanzia.
2. Le cariche di Presidente della Giunta e consigliere regionale sono, altresì, incompatibili nei confronti di:
 - a) chi ha lite pendente con la Regione in quanto parte attiva o, se non è parte attiva, se la lite è conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, fatta esclusione per chi ha lite pendente in materia tributaria;
 - b) chi, per fatti compiuti quando era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - c) chi, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dall'articolo 6.
3. La fattispecie di cui al comma 2, lettera a), non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 8.

(Supplenza e surrogazione dei consiglieri assessori)

1. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale.
2. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore in seno alla Giunta regionale determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere a decorrere dalla data del decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta regionale, che ne dà immediata

comunicazione al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'affidamento della supplenza nella seduta di insediamento o, nel corso della legislatura, nella prima adunanza utile.

3. Se il consigliere sospeso è stato eletto in una lista circoscrizionale, il Consiglio regionale affida la supplenza al primo candidato non eletto della stessa lista e circoscrizione del consigliere sospeso. In caso di esaurimento dei candidati, la supplenza è affidata al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale del medesimo gruppo di liste, individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 15, lettera b), fermo restando quanto previsto dal comma 4.

4. Fino al completamento del primo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 15, lettera b), non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.

5. Se il consigliere sospeso è stato eletto nella lista regionale di cui all'articolo 18, la supplenza è affidata al primo dei candidati non eletti della medesima lista, secondo la graduatoria di cui all'articolo 27, comma 17, lettera a), appartenente al medesimo gruppo di liste del consigliere nominato assessore, in caso di indicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3. In assenza di tale graduatoria, o se la stessa ha esaurito i candidati ovvero se i candidati ancora presenti appartengono a un gruppo di liste diverso da quello del consigliere nominato assessore il seggio è attribuito:

a) in caso di indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale di tale gruppo di liste, individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fermo restando quanto previsto dal comma 4;

b) in caso di mancata indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fermo restando quanto previsto dal comma 4.

6. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione del consigliere assessore. La cessazione decorre dal giorno successivo alla data del decreto di revoca o di presentazione delle dimissioni. Il Presidente della Giunta regionale ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, che provvede a comunicarla all'Assemblea nella prima seduta utile.

7. Se il consigliere supplente è proclamato definitivamente eletto per surrogazione, ai sensi dell'articolo 30, oppure è cessato dal mandato per qualsiasi altra causa, la supplenza è affidata secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.

Art. 9.

(Cause di decadenza)

1. Le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 6, se sopravvengono alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale se l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione sono stati accettati.

2. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 7, sia che esistono al momento della elezione sia sopravvenute, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l'interessato non le rimuove.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applica l'articolo 6, comma 2. La cessazione dalle funzioni ha luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

4. Quando per un consigliere regionale sussiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7, il Consiglio regionale provvede alla contestazione e agli atti conseguenti nei modi e nei tempi previsti dal regolamento interno e, se ritiene sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla. Se il consigliere non vi provvede, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato.

Art. 10.

(Sistema elettorale)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, l'attribuzione dei cinquanta seggi di cui si compone il Consiglio regionale avviene assegnando:

a) almeno quaranta consiglieri sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale;

b) fino a dieci consiglieri con sistema maggioritario, sulla base delle liste regionali di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale.

Art. 11.

(Premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze)

1. Alla coalizione o al gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è garantito, secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 9, 10 o 12:

a) almeno il 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore, se ha ottenuto meno del 45 per cento del totale dei voti validi;

b) almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, se ha ottenuto una percentuale uguale o superiore al 45 per cento e inferiore o uguale al 60 per cento del totale dei voti validi;

c) almeno il 64 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, se ha ottenuto una percentuale superiore al 60 per cento del totale dei voti validi.

2. All'insieme dei gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è garantito, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 11 o 13:

a) almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale inferiore o uguale al 60 per cento del totale dei voti validi;

b) almeno il 36 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale superiore al 60 per cento del totale dei voti validi.

Art. 12.

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio della Città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola.

2. Il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione è stabilito dividendo per quaranta il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati dell'ultimo censimento permanente della popolazione, e assegnandoli in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1. Tale decreto indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale.

Art. 13.

(Soglia di sbarramento)

1. Accedono al riparto dei seggi:

a) i gruppi di liste uniti in una coalizione che ha ottenuto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validi;

b) i gruppi di liste uniti in una coalizione che non ha superato la soglia di cui alla lettera a), o non uniti in coalizione, che hanno conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi a favore delle liste.

Art. 14.

(Parità di genere)

1. La Regione promuove, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, e dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e le condizioni di parità di accesso alle cariche elettive.

2. Con riferimento alla composizione delle liste:

a) in ciascuna lista circoscrizionale, di cui all'articolo 17, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina;

b) in ciascuna lista regionale, di cui all'articolo 18, i candidati sono alternati per sesso, a partire dall'inizio della lista e fin ove possibile; nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

3. Le liste circoscrizionali e regionali presentate in difformità alle condizioni, di cui al comma 2, sono inammissibili.

4. Con riferimento all'espressione del voto, l'elettore che esprime due preferenze indica due candidati di sesso diverso a pena dell'annullamento di una delle preferenze, come previsto dall'articolo 25, comma 2.

Art. 15.

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

2. Le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio di cui all'articolo 3 e, comunque, non oltre la quarta domenica successiva.

3. Ove possibile, le elezioni si svolgono nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. In caso di annullamento delle elezioni ovvero di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta indice le nuove elezioni entro quarantacinque giorni. Le elezioni hanno luogo trascorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto della loro indizione ed entro i sei mesi successivi.

5. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.

6. Il decreto di indizione è comunicato immediatamente dopo la sua emanazione:

a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

b) ai presidenti dei tribunali della Città metropolitana e dei capoluoghi di provincia;

c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;

d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

7. Successivamente all'indizione delle elezioni, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, disposizioni organizzative e gestionali per lo svolgimento del procedimento elettorale.

Art. 16.

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. Per gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).

Art. 17.

(Liste circoscrizionali, gruppi di liste e coalizioni)

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ogni lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno ed è collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale e alla relativa lista regionale.
3. A pena di inammissibilità, le liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno sono collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale e alla relativa lista regionale e sono presentate in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali.
4. Costituisce un gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
5. Costituisce una coalizione l'insieme dei gruppi di liste collegati a un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale e alla relativa lista regionale. I voti della coalizione sono pari alla somma dei voti ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste che la compongono.
6. Ogni lista circoscrizionale comprende un numero di candidati:
 - a) pari a due, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o inferiore a due;
 - b) non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore ai due terzi con arrotondamento, in caso di quoziente frazionario, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è superiore a due.
7. Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in non più di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso contrassegno.
8. Ciascun candidato nella lista regionale, inclusi i candidati supplenti di cui all'articolo 18, comma 2, può, altresì, presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata.
9. Il candidato Presidente può presentare la propria candidatura in un'unica lista circoscrizionale collegata.

Art. 18.

(Lista regionale)

1. La lista regionale di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale è composta da dieci candidati, i cui nomi sono elencati e contrassegnati con numeri progressivi e alternati, a partire dall'inizio e fin ove possibile, per sesso, nel rispetto della percentuale di genere prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera b).
2. Alla lista di cui al comma 1 è allegato un elenco composto da due a quattro candidati supplenti, di entrambi i sessi, contrassegnati da numeri progressivi.
3. La lista regionale reca, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché l'indicazione del gruppo di liste di appartenenza oppure della qualifica di indipendente.
4. L'elezione dei candidati della lista regionale avviene nell'ordine della loro collocazione progressiva, nel rispetto della garanzia di rappresentanza delle minoranze di cui all'articolo 11.

Art. 19.

(Presentazione delle liste circoscrizionali di candidati)

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale sono presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8.00 del trentesimo giorno alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
2. Le liste dei candidati, a pena di inammissibilità, sono presentate e sottoscritte, per ogni circoscrizione:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti.

3. Dagli adempimenti di cui al comma 2 sono esonerate:

a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;

b) le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte e regolarmente costituiti, ai sensi del regolamento interno, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;

c) le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, escluso il gruppo misto. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. Le lettere b) e c) sono tra loro alternative.

d) le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con un consigliere assegnato al gruppo misto da almeno due anni alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal consigliere, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella eventualmente assunta dal consigliere nell'ambito del gruppo misto.

4. I nomi dei candidati sono elencati con numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista circoscrizionale di candidati e la collegata candidatura a Presidente della Giunta con la relativa lista regionale. Sono valide le firme autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

6. Le sottoscrizioni degli elettori sono contenute in appositi moduli, recanti su ciascun foglio il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati inclusi nella lista nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore ed è autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Va, inoltre, indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultano autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

7. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) fatti salvi i casi di cui al comma 3, i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi

dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;

d) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali interessate e autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 20;

e) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, gruppi e movimenti politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti, gruppi e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce, in particolare, elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultano, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, gruppo o movimento politico;

3) l'utilizzo di parole che sono parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altri partiti, gruppi o movimenti politici.

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

9. In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste circoscrizionali, di cui al comma 2, è ridotto della metà.

Art. 20.

(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale)

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata, congiuntamente alla lista regionale di cui all'articolo 18, comma 1, e all'elenco di cui all'articolo 18, comma 2, presso la cancelleria della Corte d'appello, entro i termini di cui all'articolo 19, comma 1.

2. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, con la relativa lista regionale, è sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Le fattispecie di esonero di cui all'articolo 19, comma 3, si applicano anche, ove possibile, alle liste regionali. In tal caso, non trova applicazione il comma 2.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura di cui al comma 1; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista circoscrizionale di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata con la relativa lista regionale.

5. Alla candidatura sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata a norma dell'articolo 19, comma 6. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012;

c) il certificato di iscrizione del candidato Presidente della Giunta regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale;

d) un modello di contrassegno della lista regionale del candidato Presidente della Giunta regionale, in triplice esemplare, semplice o composito, anche figurato, e che può essere costituito dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate. Nel caso di gruppi di liste non uniti in coalizione, la lista regionale e le liste circoscrizionali collegate hanno il medesimo contrassegno. Per il contrassegno si applica quanto disposto all'articolo 19, comma 7, lettera e).

6. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale contiene:

a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. Sono comunque indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali interessate e autenticata secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6;

b) l'indicazione di due delegati autorizzati al deposito della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, della relativa lista e dei relativi documenti, nonché a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato e della relativa lista regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale.

7. Alla lista regionale sono allegati:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato, comprensiva dell'eventuale indicazione del gruppo di liste di appartenenza. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata a norma dell'articolo 19, comma 6. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012;

b) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché il certificato del casellario giudiziale.

8. In caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle relative liste è ridotto della metà.

Art. 21.

(Esame e ammissione delle liste circoscrizionali da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o dei candidati)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle ventiquattro ore successive, sentiti i rappresentanti di lista:

a) cancella le candidature eccedenti il limite di cui all'articolo 17, commi 7, 8 e 9, partendo dalla lista circoscrizionale presentata per ultima e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali;

b) dichiara inammissibili i gruppi le cui liste non rispettano le condizioni previste dall'articolo 17, comma 3, e ne dà comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste sono state presentate nei termini, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito oppure ricorrono le fattispecie di esonero di cui all'articolo 19, comma 3, se comprendono un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto e se rispettano la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a); dichiara inammissibili le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 19, comma 7, lettera e);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 19, comma 7, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c) e d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 19, comma 4, dei candidati di ogni lista e dichiara inammissibili le liste che non rispettano più le condizioni prescritte.

3. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle decisioni assunte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9.00 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

5. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

7. Il ricorso è depositato entro il termine di cui al comma 6, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il quale, nella stessa giornata, trasmette all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale o di posta elettronica certificata, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le sue decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.

Art. 22.

(Esame e ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale da parte dell'Ufficio centrale regionale. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o dei candidati)

1. L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale:

a) verifica se le candidature dei candidati Presidenti e le relative liste regionali sono state presentate nei termini e se rispettano le disposizioni di cui all'articolo 20; dichiara inammissibili quelle che non

corrispondono a queste condizioni nonché quelle di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), e ricusa i contrassegni non conformi alle norme di cui all'articolo 20, comma 5, lettera d);

b) elimina i candidati Presidenti per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste circoscrizionali di cui all'articolo 21, è venuto meno il collegamento minimo di cui all'articolo 17, comma 3, nonché quelli che non rispettano i requisiti di cui alle lettere c) e d), dichiarando inammissibili le relative liste regionali;

c) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 20, comma 5, lettera b) e comma 7, lettera a);

d) elimina i candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni e di quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

e) sostituisce i candidati eliminati ai sensi delle lettere c) e d), con i candidati supplenti di cui all'articolo 18, comma 2, dello stesso sesso, ove possibile, e nel rispetto dell'ordine in cui compaiono nel relativo elenco, dopo averne valutato i requisiti di candidabilità. All'interno della lista, assegna al candidato supplente la medesima numerazione del candidato sostituito. Al termine di tali operazioni, dichiara inammissibili le liste che non rispettano più le condizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b).

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9.00 per udire eventualmente i delegati dei candidati e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso è depositato entro il termine di cui al comma 5, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale regionale.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le sue decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali.

Art. 23.

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, se è stato presentato un ricorso, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, è venuto meno il collegamento con il candidato Presidente o i cui gruppi di liste non rispettano le condizioni di cui all'articolo 17, comma 3;

b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di lista appositamente convocati;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei

comuni della provincia o della Città metropolitana, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente a quello della votazione;

f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

2. Le schede sono realizzate in conformità all'articolo 24.

Art. 24.

(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e della relativa lista regionale avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo sono riportati il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato, affiancato dal contrassegno della lista regionale. Il primo rettangolo, nonché il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e il contrassegno della lista regionale, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, il nome e il cognome del candidato Presidente e il contrassegno della lista regionale, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.

4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b).

Art. 25.

(Modalità di votazione)

1. L'elettore può votare:

a) per una lista circoscrizionale, tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tal caso, se l'elettore esprime il voto soltanto per una lista circoscrizionale, questo si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista e alla sua lista regionale. Se l'elettore non indica alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma esprime il voto di preferenza a fianco di un contrassegno, si intendono votati la lista circoscrizionale alla quale appartiene il contrassegno, ma solo se il candidato è compreso in tale lista, e il candidato Presidente cui la lista stessa è collegata;

b) per il candidato Presidente e per la sua lista regionale tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale a lui collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno;

c) per il solo candidato Presidente e per la sua lista regionale, senza alcun voto di lista circoscrizionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale;

d) per un candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

2. L'elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista è necessario sempre scrivere nome e cognome a fianco del contrassegno, a pena di annullamento della preferenza. L'espressione di due preferenze per candidati circoscrizionali appartenenti allo stesso sesso comporta l'annullamento della seconda preferenza.

Art. 26.

(Invio dei verbali di sezione all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale regionale)

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.
3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 27.

(Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni è trasmesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione;
 - c) ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale chiude, per ogni sezione, le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 19.
2. Compiute le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b);
 - b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato Presidente della Giunta regionale, conteggiando anche i voti assegnati ai sensi del comma 1, lettera b);
 - c) comunica i dati all'Ufficio centrale regionale.
3. L'Ufficio centrale regionale:
 - a) determina la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste e verifica il rispetto della soglia di sbarramento di cui all'articolo 13, escludendo i gruppi che non soddisfano i requisiti ivi richiesti;
 - b) comunica l'esito della verifica di cui alla lettera a) agli uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono alla distribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto in base alle rispettive cifre elettorali, secondo quanto previsto dal comma 4;
 - c) individua il candidato Presidente della Giunta regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale regionale e lo proclama eletto, dandone comunicazione agli uffici centrali circoscrizionali.
4. L'Ufficio centrale circoscrizionale prosegue con le seguenti operazioni:
 - a) procede alla distribuzione dei seggi tra le liste ammesse al riparto in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 12, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi non attribuiti sono distribuiti in sede di collegio unico regionale;
 - b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non attribuiti a ciascuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati è fatta anche quando tutti i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 12 sono stati attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente e quelli che, pur avendo raggiunto il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidate;

c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il numero dei seggi non ancora attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residuati;

d) determina la cifra individuale di ogni candidato, data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

e) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

5. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui al comma 4, lettera e), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, sono inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

7. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina il numero complessivo dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

b) procede alla somma dei voti residuati per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

c) procede all'assegnazione a favore dei gruppi di liste dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi ancora da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale;

d) divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che hanno avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi, si procede a sorteggio. I seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste sono assegnati alle rispettive circoscrizioni ai sensi del comma 14.

8. L'Ufficio centrale regionale verifica, ai sensi dell'articolo 11, la percentuale di voti validi conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto.

9. Se la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto è inferiore al 45 per cento dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto hanno conseguito almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l'Ufficio centrale regionale:

a) proclama eletti tutti i candidati della lista regionale e verifica se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato Presidente eletto ha conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Solo quando tale soglia non è stata conseguita, procede ai sensi delle lettere b) e c);

b) assegna gli ulteriori seggi necessari al conseguimento della soglia di seggi garantita ai gruppi di liste collegati al Presidente proclamato eletto dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite da tali gruppi di liste circoscrizionali per il numero dei seggi ancora da ripartire. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto; il risultato intero rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste. Attribuisce gli eventuali seggi rimanenti, non assegnati a quoziente intero, sulla base dei migliori resti di ciascun gruppo di liste; assegna i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste alle rispettive circoscrizioni ai sensi del comma 14;

c) procede, quindi, a sottrarre i seggi ai gruppi di liste non collegati al Presidente eletto in numero uguale ai seggi ulteriori assegnati ai sensi della lettera b), a partire da quelli conseguiti nel collegio unico regionale con i resti minori. In caso di esaurimento dei resti, i seggi sono sottratti a partire dal

gruppo di liste con il minor numero di voti residuati. Se in sede circoscrizionale tutti i seggi sono stati assegnati con quoziente intero, sottrae i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime, si procede a sorteggio.

10. Se la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto è uguale o superiore al 45 per cento e inferiore o uguale al 60 per cento del totale dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto hanno conseguito almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti tutti i candidati della lista regionale. Successivamente verifica se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato Presidente eletto ha conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale e, quando tale soglia non è stata conseguita, procede ai sensi del comma 9, lettere b) e c).

11. Se la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto è inferiore o uguale al 60 per cento dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto non hanno conseguito almeno il 40 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l'Ufficio centrale regionale:

a) assegna ai gruppi di liste non collegati al Presidente proclamato eletto, per il raggiungimento della soglia, un numero di seggi non superiore a cinque. A tal fine, divide la somma delle cifre elettorali conseguite da tali gruppi di liste circoscrizionali per il numero dei seggi ancora da ripartire. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto; il risultato intero rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. Attribuisce gli eventuali seggi rimanenti, non assegnati a quoziente intero, sulla base dei migliori resti di ciascun gruppo; assegna i seggi ottenuti da ciascun gruppo di liste alle rispettive circoscrizioni ai sensi del comma 14;

b) conseguentemente, proclama eletti i candidati della lista regionale, nel rispetto dell'ordine in cui compaiono in tale lista, fino al completamento dei cinquanta seggi del Consiglio regionale.

12. Se la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto è superiore al 60 per cento del totale dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto hanno conseguito almeno il 36 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti tutti i candidati della lista regionale e verifica se la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato Presidente eletto ha conseguito almeno il 64 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Quando tale soglia non è stata conseguita, procede ai sensi del comma 9, lettere b) e c).

13. Se la percentuale di voti conseguiti dalla coalizione o dal gruppo di liste collegati al Presidente proclamato eletto è superiore al 60 per cento dei voti validi e se i gruppi di liste non collegati al Presidente eletto non hanno conseguito almeno il 36 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale, l'Ufficio centrale regionale procede secondo le modalità di cui al comma 11, lettere a) e b).

14. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine, si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

15. Se il seggio è assegnato a una lista i cui candidati sono già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al comma 14.

16. È, altresì, proclamato eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito una cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella del candidato eletto. Ai fini della sua elezione, l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente secondo classificato e attribuito al relativo gruppo di liste con il resto o con la cifra elettorale minore in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui di cui al comma 7.

Se al medesimo gruppo di liste spettano ulteriori seggi ai sensi dei commi 11 e 13, la riserva si applica all'ultimo seggio attribuito.

17. L'Ufficio centrale regionale compila, altresì:

a) la graduatoria contenente i nominativi degli eventuali candidati non eletti della lista regionale, secondo l'ordine in cui compaiono, comprensiva degli ulteriori dati di cui all'articolo 18, comma 3;

b) una graduatoria contenente le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale del candidato Presidente proclamato eletto. A tal fine, ordina le suddette liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna lista espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale di cui al comma 14, componendo così un'unica graduatoria regionale.

18. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto ai sensi del presente articolo.

19. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

20. Per ogni lista circoscrizionale alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, ha ottenuto la maggiore cifra individuale.

Art. 28.

(Opzioni)

1. Il candidato proclamato eletto in due circoscrizioni, nonché il candidato proclamato eletto nella lista regionale e in una circoscrizione presenta una dichiarazione di opzione alla presidenza del Consiglio regionale entro il giorno antecedente la seduta di insediamento del Consiglio regionale, con conseguente surrogazione del seggio rimasto vacante, ai sensi dell'articolo 30.

2. Il candidato Presidente secondo classificato proclamato eletto anche in un'altra circoscrizione, che non effettua l'opzione, è surrogato nel seggio attribuito ai sensi dell'articolo 27, comma 13.

3. Il candidato proclamato eletto in due circoscrizioni che non effettua l'opzione è surrogato nella circoscrizione nella quale ha riportato il minor numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

4. Il candidato proclamato eletto sia nella lista regionale sia in una circoscrizione che non effettua l'opzione è surrogato nella lista regionale.

Art. 29.

(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del regolamento interno.

2. La convalida avviene non prima di quindici giorni e non oltre centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. In sede di convalida, il Consiglio regionale esamina la condizione degli eletti e, se accerta la sussistenza di una causa di ineleggibilità prevista dalla legge, annulla l'elezione dell'interessato, provvedendo alla sua sostituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 30.

4. La deliberazione di annullamento è depositata, il giorno successivo, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è notificata entro cinque giorni all'interessato.

5. Il Consiglio regionale non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 30.

(Surrogazione)

1. Ai fini della surrogazione dei consiglieri proclamati eletti in una lista circoscrizionale appartenente ad un gruppo di liste collegato al candidato Presidente proclamato eletto, il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella

stessa lista e nella stessa circoscrizione del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo di liste in altra circoscrizione individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Durante il primo scorrimento della graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), non vengono considerate le liste che hanno già ottenuto il seggio a seguito dell'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.

3. Ai fini della surrogazione dei consiglieri proclamati eletti nella lista regionale, il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al primo dei candidati non eletti della medesima lista, secondo la graduatoria di cui all'articolo 27, comma 17, lettera a). In assenza di tale graduatoria, o se la stessa ha esaurito i candidati, il seggio è attribuito:

a) in caso di indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale di tale gruppo di liste, individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

b) in caso di mancata indicazione del gruppo di liste di appartenenza ai sensi dell'articolo 18, comma 3, al primo candidato non eletto della prima lista circoscrizionale individuata scorrendo la graduatoria regionale di cui all'articolo 27, comma 17, lettera b), fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

4. Ai fini della surrogazione del candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto la seconda cifra elettorale regionale, cui è stato assegnato il seggio ai sensi dell'articolo 27, comma 16, il seggio è attribuito al primo candidato non eletto della lista circoscrizionale il cui seggio era stato riservato al candidato Presidente.

5. Ai fini della surrogazione dei consiglieri proclamati eletti in una lista circoscrizionale appartenente ad un gruppo di liste non collegato al candidato Presidente proclamato eletto, il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e nella stessa circoscrizione del consigliere cessato dalla carica, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo di liste in altra circoscrizione individuata scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 27, comma 14.

Art. 31.

(Supplenza)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 235/2012, il Consiglio regionale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato cui spetterebbe il seggio per surrogazione ai sensi dell'articolo 30.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Se sopravviene la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 30.

Art. 32.

(Spese)

1. Le spese inerenti alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della legge, non facenti carico direttamente all'amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri volti a determinare le spese ammissibili e gli importi delle spese elettorali da rimborsare ai comuni.

Art. 33.

(Intese)

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove le necessarie intese con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica, nonché degli enti locali interessati, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 34.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni degli articoli 5, comma 2, e 8 si applicano a decorrere dalla XII legislatura.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 35.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 luglio 2023

Alberto Cirio

Allegato A

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre, iniziando da sinistra, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il contrassegno della relativa lista regionale, che può essere costituito dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

Quanto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale e le linee destinate all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.

Se devono essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste presentate nella circoscrizione elettorale, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste presentate nella circoscrizione elettorale collegate.

In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e a eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda va piegata verticalmente in modo da far ricadere la prima parte verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, va ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti a una scheda suddivisa in quattro parti) sono di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa è di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

Proposta di legge n. 237

"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Allasia, Bongioanni, Cane, Carosso, Cerutti, Dago, Demarchi, Gagliasso, Gavazza, Lanzo, Leone, Marin, Mosca, Nicco, Nicotra, Perugini, Poggio, Preioni, Protopapa, Riva Vercellotti, Stecco, Zambaia il 27 dicembre 2022.
- Assegnata in sede referente alla VII Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 27 dicembre 2022.
- Richiamata in Aula il 22 giugno 2023.
- Approvata in Aula il 7 luglio 2023, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli, 2 voti contrari, 10 voti astenuti, 1 voto non partecipante.

NOTE PDL n. 237

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) è il seguente:

“Art. 5. (Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo vigente dell'articolo 51 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.”.

- Il testo vigente dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e

sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 13. (Pari opportunità)

1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.

2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è il seguente:

“Art. 7. (Election day)

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'[articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352](#), avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.

2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'[articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 8 legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) è il seguente:

“Art. 8. (Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni

dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) è il seguente:

“Art. 14. (Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.”.

- Il testo vigente dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è il seguente:

“Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è il seguente:

“Art. 7. (Incandidabilità alle elezioni regionali)

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'[articolo 73](#) del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 è riportato in nota all'articolo 19.

Nota all'articolo 21

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 è riportato in nota all'articolo 19.

Nota all'articolo 22

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 è riportato in nota all'articolo 19.